



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE
Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel.0763/734208
e-mail VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it



Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci

Acquapendente

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

**ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.
deliberato dal Collegio dei Docenti in data 20 maggio 2025**

Indice

| | |
|--|---------|
| § 1. Introduzione | pag. 3 |
| § 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo | pag. 5 |
| § 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche | pag. 8 |
| § 4. I soggetti coinvolti | pag. 20 |
| § 5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo | pag. 22 |
| § 6. Le responsabilità | pag. 31 |
| § 7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni | pag. 38 |
| § 8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo | pag. 41 |
| § 9. Le sanzioni disciplinari scolastiche | pag. 45 |
| § 10. Alcuni dati statistici generali | pag. 50 |

§ 1. Introduzione

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, ampiamente condivisa in Parlamento.

La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” ⁽¹⁾, ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni ⁽²⁾, ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ⁽³⁾, ha istituito la “giornata del rispetto” ⁽⁴⁾ e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” ⁽²⁾.

Segnatamente l’art. 1 della legge in scrutinio obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L’art. 2, modificando l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”, inasprisce le misure coercitive non penali che

¹ Art. 1, la legge 17 maggio 2024, n. 70. ²

Art. 2, la legge 17 maggio 2024, n. 70. ³

Art. 3, la legge 17 maggio 2024, n. 70. ⁴

Art. 4, la legge 17 maggio 2024, n. 70.

² Art. 5, la legge 17 maggio 2024, n. 70.

possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L'art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal "Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea
- prevedere che l'Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio
- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-*quaterdecies*, 98-*septiesdecies*, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", richiamino espressamente le disposizioni dell'art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L'art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta "giornata del rispetto", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al "patto educativo di corresponsabilità", di cui all'art. 5-bis, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

§ 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

§ 2.1. Definizione di bullismo

Con il termine "bullismo" si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile.

Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l'ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto ai presenti strumenti di tutela penale e civile soccorrono oggi anche specifiche misure di prevenzione e contrasto.

Il termine "bullismo" indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche. La giovane età tanto degli autori quanto delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p. sul posto di lavoro). Il fenomeno *de quo* risulta particolarmente allarmante, non solo per i gravi fatti di cronaca che periodicamente attirano l'attenzione degli organi di stampa, ma anche e soprattutto per la sua notevole diffusione all'interno di un'ampia fascia della popolazione in età scolastica (seppur

con forme diverse ed intensità variabile), come sembrerebbe emergere dai più recenti dati offerti dell'Istituto Nazionale di Statistica.

L'art. 1, c. 1-*bis*, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che "ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Il termine in scrutinio è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra" ⁽³⁾.

Pertanto intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- l'intenzionalità dell'azione: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima
- la ripetitività dell'azione: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo
- la disparità di forze: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo
- l'isolamento della vittima: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione
- l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- bullismo fisico, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima
- bullismo verbale, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente
- bullismo relazionale, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto

³ Olweus D., *Bullying at school. What we know and what we can do*, Blackwell Publishers, Oxford, 1993.

- bullismo sessuale, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- bullismo discriminatorio, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).

§ 2.2. Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione di cyberbullismo. Il lemma italiano è un barbarismo derivante dalla lingua inglese, coniato dal docente canadese Bill Belsey (4).

Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

⁴ Così Bauman S., *Cyberbulling: a virtual menace*, Melbourne, 2007.

§ 3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche

§ 3.1. Premessa

È pacifico oggi in giurisprudenza, pedagogia, psicologia ed informatica distinguere le seguenti sei tipologie di bullismo:

- cyberbullismo
- bullismo fisico
- bullismo verbale
- bullismo relazionale
- bullismo sessuale
- bullismo discriminatorio

§ 3.2. Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- *flaming*
- *harassment*
- *cyberstalking*
- *denigration*
- *impersonation*
- *outing and trichery*
- *exclusion*

Occorre puntualizzare che il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse *species* afferenti al più ampio *genus* di cyberbullismo. L'uso di tali barbarismi e neologismi nella “κοινή διάλεκτος” prova il silenzio normativo del legislatore italiano.

Il *flaming* o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. La caratteristica del *flaming* è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il *flaming* dall'*harassment*.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione ⁽⁸⁾ e molestia o disturbo alle persone ⁽⁹⁾.

L'*harassment* o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto *one-to-one*, di messaggi insultanti e volgari.

La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria ⁽⁵⁾ oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori ⁽⁶⁾.

⁸ Ex art. 595, c. 3, c.p., chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.

La procedibilità è a querela di parte.

Per reputazione deve intendersi la considerazione di cui gode una persona nella società in cui vive. ⁹ Ex art. 660 c.p., chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

⁵ Ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa soggiace alla sanzione pecuniaria civile da € 100 a € 8.000.

⁶ Ex art. 612-*bis* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero

Il *cyberstalking* o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La condotta integra il reato di atti persecutori. La medesima condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, istigazione al suicidio ⁽¹²⁾, omicidio ⁽¹³⁾, violenza privata ⁽¹⁴⁾, minaccia ⁽¹⁵⁾, atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone.

costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, c. 2, c.p. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

¹² Ex art. 580 c.p., chiunque determini altri al suicidio o rafforzi l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio si compie, con la reclusione da cinque a dodici anni. Si è puniti con la reclusione da un anno a cinque anni se il suicidio non si compie, ma dal tentativo ne derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata, eccitata o aiutata sia minore, interdetta, inabilitata o incapace di intendere o di volere al momento del suicidio. Nondimeno se la persona è minore di anni 14 o comunque priva della capacità di intendere o di volere si applicano le disposizioni relative al delitto di omicidio.

La procedibilità è d'ufficio.

¹³ Ex art. 575 c.p., chiunque cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se il reato è aggravato, ex artt. 576 e 577 c.p., si applica la pena dell'ergastolo.

¹⁴ Ex art. 610 c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'art. 339 c.p.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se concorrono le condizioni previste dall'art. 339 c.p.

¹⁵ Ex art. 612 c.p., chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 1.032.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Ex art. 1435 c.c., la minaccia o violenza psicologica deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole; si ha riguardo all'età, al sesso e alla condizione economica.

La *denigration* o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata⁽¹⁶⁾, divulgazione di materiale pedopornografico⁽¹⁷⁾, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti⁽¹⁸⁾.

Inoltre i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinnanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui⁽⁷⁾.

L'*impersonation* o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona⁽²⁰⁾, accesso abusivo a un

¹⁶ Ex art. 615-bis c.p., chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini così ottenute.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa.

¹⁷ Ex art. 600-ter, c. 3, c.p., chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico minorile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Ex art. 600-ter, c. 4, c.p., chiunque offre o cede ad altri, a titolo gratuito, materiale pornografico minorile è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

La procedibilità del reato è d'ufficio.

¹⁸ Ex art. 612-ter c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito gli stessi video o immagini, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

⁷ Ex art. 10 c.c., qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Per onore o decoro deve intendersi è la percezione che ogni individuo ha del proprio valore. ²⁰ Ex art. 494 c.p., chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

sistema informatico o telematico ⁽²¹⁾, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ⁽²²⁾, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ⁽²³⁾, e frode informatica ⁽²⁴⁾.

L'outing and trichery o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.

La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima ⁽²⁵⁾.

fino a un anno.

Il reato è procedibile d'ufficio.

²¹ Ex art. 615-ter c.p., chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico e telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

²² Ex art. 615-quater c.p., chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617-quater, c. 4, c.p.

Il reato è procedibile d'ufficio.

²³ Ex art. 616 c.p., chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

²⁴ Ex art. 640-ter c.p., chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, c. 1, n. 5, c.p. limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

²⁵ Art. 528 c.p., rubricato "pubblicazioni e spettacoli osceni", così come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante "disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art.

L'*exclusion* o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

2, c. 2, legge 28 aprile 2014, n. 67”.

§ 3.3. Le condotte di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- il bullismo fisico
- il bullismo verbale
- il bullismo relazionale
- il bullismo sessuale
- il bullismo discriminatorio

Il bullismo fisico indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo.

Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi.

Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali.

L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo.

La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione.

La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse ⁽²⁶⁾, lesione personale ⁽²⁷⁾, rissa ⁽²⁸⁾, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale ⁽⁸⁾, omicidio ⁽⁹⁾, danneggiamento ⁽¹⁰⁾, e furto ⁽¹¹⁾.

²⁶ Ex art. 581 c.p., chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309. Ai sensi dell'art. 61 c.p. il reato può essere aggravato.

²⁷ Ex art. 582 c.p., chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁸ Ex art. 584 c.p., chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 881 e 582 c.p., cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Il reato è procedibile d'ufficio.

⁹ Ex art. 575 c.p., chiunque cagiona la morte di un uomo è punito d'ufficio con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Si applica la pena dell'ergastolo se ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p.

¹⁰ Ex art. 635 c.p., chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La procedibilità del reato è a querela della persona offesa. D'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

¹¹ Ex art. 624 c.p., chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendolo a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 c.p. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

²⁸ Ex art. 588 c.p., chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a € 2.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Il reato è procedibile d'ufficio.

Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il bullismo verbale è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole.

Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni.

L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.

La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (³³), istigazione a delinquere (³⁴), istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (¹²) e istigazione a disobbedire alle leggi (¹³). Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il bullismo relazionale o bullismo ostracizzante consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima.

La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia (¹⁴), simulazione di

incapace, per età o per infermità,

³³ Ex art. 724 c.p., chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

³⁴ Ex art. 414 c.p., chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo

¹² Ex art. 414-bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli artt. 600-bis c.p., 600-ter c.p. e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-quater 1 c.p., 600-quinquies c.p., 609-bis c.p., 609-quater c.p. e 609quinquies c.p. è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia degli stessi delitti.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

¹³ Ex art. 415 c.p., chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

¹⁴ Ex art. 368 c.p., chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di

fatto dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a € 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Alla pena della reclusione da uno a cinque anni soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Detta pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Se l'istigazione o l'apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

reato ⁽³⁸⁾, e diffamazione.

Il bullismo sessuale è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima.

La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni ⁽¹⁵⁾. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale ⁽¹⁶⁾ e atti sessuali con minorenni ⁽¹⁷⁾.

Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima".

La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi.

Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio.

¹⁵ Ex art. 609-*quinquies* c.p., chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

L'art. 609-*quinquies*, c. 3, c.p. prevede i casi in cui la pena viene aumentata.

¹⁶ Ex art. 609-*bis* c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

¹⁷ Ex art. 609-*quater* c.p., soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* c.p. chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis* c.p., compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto i 14 anni.

Non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis* c.p., compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 4 anni.

Una *species* di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale

lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il reato è procedibile d'ufficio.

³⁸ Ex art. 367 c.p., chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato è procedibile d'ufficio.

o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere.

I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell'imputato potrebbero essere già liquidati dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile ⁽¹⁸⁾ della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione ⁽¹⁹⁾. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile ⁽²⁰⁾.

Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa.

La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima ⁽²¹⁾. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito ⁽²²⁾.

¹⁸ Ex art. 76 c.p.p., l'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

¹⁹ Ex art. 538 c.p.p., se le prove acquisite consentono la liquidazione, il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna, decide sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte civile con l'atto di costituzione e precisata nelle conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 523 c.p.p.

²⁰ Art. 539, c. 1, c.p.p.

²¹ Il danno patrimoniale concerne una lesione del patrimonio del soggetto.

Il danno non patrimoniale, invece, attiene alla sfera intima del soggetto, distinguendosi in danno biologico e danno morale.

²² Il danno biologico e il danno morale sono stati puntualmente definiti dalla giurisprudenza di legittimità. Ex multis, Cassazione Civile, sentenze 9 agosto 2001, n. 10980, 17 luglio 2002, n. 10393, e 10 novembre 2020, n. 25164.

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- bulli passivi o bulli gregari, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- spettatori passivi, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- difensori della vittima, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo.

Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa" ⁽²³⁾.

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione

²³ Così Greco T., *Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno del mobbing*, Giuffrè Editore, Roma, 2009.

delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare ⁽²⁴⁾, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

²⁴ Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo

§ 5.1. Le tutele penalistiche

Come detto *supra* ⁽²⁵⁾, sovente la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale e dalla legislazione penale speciale.

Se la singola condotta di bullismo e cyberbullismo viola diverse disposizioni di legge ovvero importa più violazioni della medesima disposizione di legge rimane integrato il cosiddetto “concorso formale di reato” ⁽⁵⁰⁾, ai sensi del quale il bullo è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In tal caso la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente pluririlevante, potendo integrare diversi reati.

Si riportano le ipotesi di reato che le condotte di bullismo e cyberbullismo potrebbero integrare:

- diffamazione, *ex art.* 595 c.p.
- calunnia, *ex art.* 368 c.p.
- simulazione di reato, *ex art.* 367 c.p.
- minaccia, *ex art.* 612 c.p.
- atti persecutori, *ex art.* 612-*bis* c.p.
- molestia o disturbo alle persone, *ex art.* 660 c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, *ex art.* 612-*ter* c.p.
- interferenze illecite nella vita privata, *ex art.* 615-*bis* c.p.
- divulgazione materiale pedopornografico, *ex art.* 600-*ter* c.p.
- percosse, *ex art.* 581 c.p.
- lesione personale, *ex art.* 582 c.p.
- rissa, *ex art.* 588 c.p.
- istigazione a delinquere, *ex art.* 414 c.p.
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, *ex art.* 414-*bis* c.p.
- istigazione a disobbedire alle leggi, *ex art.* 415 c.p.
- violenza privata, *ex art.* 610 c.p.
- violenza sessuale, *ex art.* 609-*bis* c.p.
- atti sessuali con minorenne, *ex art.* 609-*quater* c.p.
- corruzione di minorenne, *ex art.* 609-*quinquies* c.p.
- sostituzione di persona, *ex art.* 494 c.p.
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, *ex art.* 615-*ter* c.p.
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, *ex art.* 615-*quater* c.p.
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, *ex art.* 616 c.p.

²⁵ Vedasi §§ 3.2. e 3.3. ⁵⁰

Art. 81, c. 1, c.p.

- frode informatica, *ex art. 40-ter c.p.*
- furto, *ex art. 624 c.p.*
- danneggiamento, *ex art. 635 c.p.*

-
- istigazione al suicidio, *ex art. 580 c.p.*
 - omicidio preterintenzionale, *ex art. 584 c.p.*
 - omicidio, *ex art. 575 c.p.*

Il reato di ingiuria, previsto dall'art. 594 c.p., è stato abrogato e depenalizzato dall'art. 1, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

5.2. Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71.

La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Così come prevede l'art. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", finalità della legge è "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

Queste le parole della promotrice della legge 29 maggio 2017, n. 71 ⁽⁵¹⁾, pronunciate presso il Senato della Repubblica in data 31 gennaio 2017: "Il disegno di legge, ispirato ad un diritto mite, introduce la procedura di ammonimento, come avviene per lo stalking ⁽⁵²⁾, al fine di responsabilizzare i minori ultraquattordicenni autori di reati, tenendoli però, nei casi in è consentito dalla legge, fuori dal penale".

Ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale

⁵¹ Promotrice della legge è stata la senatrice Elena Ferrara già insegnante di Carolina Picchio, la studentessa suicidatasi a 14 anni nel 2013, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo.

⁵² Ai sensi dell'art. 612-bis c.p., rubricato "atti persecutori", salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o da persona con disabilità ex art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate ex art. 612, c. 2, c.p. Si procede d'ufficio se il fatto è

commesso in danno di minore o di persona disabile ex art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché se il fatto è commesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio.

(⁵³) diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora gli stessi non integrino le fattispecie previste dall'art. 167, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali"; qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e entro le 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144, "codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 7, c. 1., legge 29 maggio 2017, n. 71, nei casi in cui non sia già stata proposta

⁵³ L'art. 4, regolamento UE 679/2016, recante "regolamento generale sulla protezione dei dati personali", definisce il dato personale come qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Ai sensi dello stesso articolo "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". Lo stesso art. 4, regolamento UE 679/2016, distingue tra dati comuni, dati sensibili e dati giudiziari.

Sono dati comuni:

- le cosiddette "generalità" (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
 - il numero di codice fiscale
 - il numero di telefono o di cellulare
 - l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata;
 - l'indirizzo IP
 - gli estremi di un documento di riconoscimento o di un semplice documento personale, *etc.*
- Sono dati sensibili:

- i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
- i dati biometrici
- i dati relativi alla salute fisica o mentale e all'orientamento sessuale della persona.

Sono dati biometrici i dati che consentono o confermano l'identificazione univoca della persona fisica, quali l'immagine facciale, la registrazione vocale o i dati dattiloscopici.

Sono dati giudiziari:

- i provvedimenti in materia penale e amministrativi contenuti nel casellario giudiziale

- le informazioni relative a processi in corso iscritti nel certificato dei carichi pendenti
- i provvedimenti civili
- le informazioni relative alle misure amministrative di sicurezza adottate nei confronti della persona.

querela⁽⁵⁴⁾ o non sia già stata presentata denuncia⁽⁵⁵⁾ per il reato di diffamazione⁽⁵⁶⁾ o di minaccia⁽⁵⁷⁾ o di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti⁽⁵⁸⁾ o per taluno dei reati previsti dall'art. 167, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi anche mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, ciascun genitore o tutore della vittima o lo stesso minore leso⁽²⁶⁾ può produrre istanza di ammonimento rivolta al questore⁽²⁷⁾.

La richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio di polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi⁽²⁸⁾, il questore procederà ad ammonire il minore in presenza di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una determinata condotta conforme alla legge. Il minore verrà ammonito oralmente. Di tale ammonimento è redatto processo verbale, che viene rilasciato in copia sia al richiedente l'ammonimento che al soggetto ammonito.

Ai sensi dell'art. 7, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La pena per il delitto perpetrato dal bullo è aumentata dal giudice ordinario se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

⁵⁴ La querela, ai sensi dell'art. 120 c.p. e degli artt. 336 e 337 c.p.p., è l'atto mediante il quale la persona offesa da un reato manifesta la propria volontà di procedere in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio.

L'art. 124, c. 1, c.p. prevede che il diritto di querela sia esercitato, salvo che la legge disponga altrimenti, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

⁵⁵ La denuncia, ex artt. 332 e 333 c.p.p., è l'atto mediante il quale qualunque persona porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio del quale ha avuto notizia.

²⁶ L'art. 120, c. 3, c.p. prevede che il minore che abbia compiuto 14 di anni può esercitare il diritto di querela e che tale diritto è esercitabile anche dal genitore o tutore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore.

²⁷ Ai sensi dell'art. 14, legge 1° aprile, 1981, n. 121, recante "nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", il questore è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza che ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Il prefetto, ai sensi dell'art. 13, legge 1° aprile, 1981, n. 121, in quanto rappresentante del Governo in provincia di nomina politica, è responsabile generale dell'ordine e della sicurezza pubblica in provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

²⁸ Ai fini dell'emissione dell'ammonimento da parte del questore non è richiesta la piena prova della responsabilità, ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un *vulnus* alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona. All'ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero "diritto amministrativo della prevenzione". Così Consiglio di Stato, sentenza 15 febbraio 2019, n. 1085.

⁵⁶ Art. 595 c.p.

⁵⁷ Art. 612 c.p.

⁵⁸ Art. 612-ter c.p.

L'ammonizione questoriale, previsto dall'art. 7, legge 29 maggio 2017, n. 71, è, pertanto, una misura monitoria di "diritto mite", finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale (⁶²), ma anche a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, da un possibile processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti (²⁹).

La legge trattata *in subjecta materia* ribadisce di fatto il ruolo di "autorità di prevenzione sociale" attribuito al questore quale autorità di pubblica sicurezza, ruolo emerso già con le leggi n. 38/2009 (³⁰) e n. 115/2013 (³¹).

Inoltre la legge 29 maggio 2017, n. 71, pone in capo a ciascuna istituzione scolastica determinati obblighi finalizzati a prevenire e contrastare efficacemente le condotte di bullismo e cyberbullismo.

In particolare l'art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, all'implementazione da parte dell'alunno sanzionato di un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve altresì, senza indugio, avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, recante "istituzione e funzionamento dei tribunali per i minorenni" (³²).

²⁹ Invero il procedimento amministrativo di cui all'art. 7, legge 29 maggio 2017, n. 71, sottende ad una logica cautelare e preventiva, diversa da quella del procedimento penale per il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p.

³⁰ Art. 8, legge n. 38/2009 in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori.

³¹ Art. 3, legge n. 115/2013 in materia di prevenzione per condotte di violenza domestica.

³² Detto art. 25, rubricato "misure rieducative", dispone che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

L'art. 3, c. 1, lett. a), legge 17 maggio 2024, n. 70, delega il Governo a potenziare il servizio, già attivo, per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero

⁶² Il provvedimento di ammonimento assolve, pertanto, ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, poiché preordinato ad impedire che gli atti persecutori si ripetano e cagionino esiti irreparabili.

pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente ed attivo nell'intero arco delle 24 ore, avente il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata, anche mediante una funzione di geolocalizzazione attivabile dallo smartphone dell'utilizzatore e un servizio continuo di messaggistica istantanea.

Infine l'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, ha istituito la cosiddetta "giornata del rispetto", obbligando le scuole ad approfondire le tematiche del rispetto degli altri, sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza psicologica e fisica e contrastare ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La "giornata del rispetto" ricorre il giorno 20 gennaio.

6. Le responsabilità

§ 6.1. La responsabilità del bullo

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni (³³). Purtroppo il minore di 14 anni può essere riconosciuto “socialmente pericoloso” se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri (³⁴). Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali (⁶⁹) ordinate dal giudice (³⁵). Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata (³⁶).

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere (³⁷). In tali casi la pena è diminuita (³⁸).

Al minore tra i 14 e i 18 anni di età, incapace di intendere e di volere, si applicano al momento del proscioglimento le misure di sicurezza personali del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (³⁹).

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, se il reato da questi commesso non è grave (⁴⁰) e se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati, il magistrato sia in corso di istruttoria sia nel corso del giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., si astiene dal pronunciare condanna. L’istituto del perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta (⁴¹). Il perdono giudiziale è causa estintiva del reato.

Il minore di età superiore agli anni 14 che abbia compiuto atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di altro minore può essere ammonito dal questore (⁴²). L’ammonimento da

³³ Art. 97 c.p.

³⁴ Art. 203 c.p. ⁶⁹

Art. 202 c.p.

³⁵ Art. 205 c.p.

³⁶ Art. 224, c. 1, c.p.

³⁷ La capacità di intendere è la capacità della persona di comprendere il valore sociale delle proprie azioni; la capacità di volere consiste nell’attitudine della persona a determinarsi autonomamente.

³⁸ Art. 98, c. 1, c.p.

³⁹ Art. 224 c.p., c. 3.

⁴⁰ Il reato è grave se per esso debba essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 5, anche se congiunta a detta pena.

⁴¹ Art. 169 c.p., rubricato “perdono giudiziale per i minori degli anni 18”.

⁴² Art. 7, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71. ⁷⁸

Art. 7, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71.

parte del questore postula da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età ⁽⁷⁸⁾. Nel caso di

reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene incardinato d'ufficio il processo penale e aggravata l'irrogazione della pena.

Le norme previste dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, e sue successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al soggetto che abbia compiuto i 18 anni di età.

6.2. La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita ⁽⁴³⁾.

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale ⁽⁴⁴⁾; del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente ⁽⁴⁵⁾.

Aveva già sancito la Suprema Corte civile che la solidarietà sancita dall'art. 2055 c.c. ⁽⁴⁶⁾ comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse ⁽⁴⁷⁾.

⁴³ Art. 110 c.p.

⁴⁴ *Ex multis*, Cassazione Penale, sentenza 8 maggio 2013, n. 28855; Tribunale di Forlì, sentenza 21 settembre 2021, n. 962.

⁴⁵ *Ex multis*, Cassazione Penale, sentenza 20 agosto 2015, n. 34985; Tribunale di Forlì, sentenza 21 settembre 2021, n. 962.

⁴⁶ Stabilisce l'art. 2055, c. 1, c.c. che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

⁴⁷ Cassazione Civile, sentenza 9 maggio 1969, n. 1598.

6.3. La responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”

Come si diceva *supra* ⁽⁴⁸⁾, sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo.

Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all’arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l’accoglienza della vittima all’interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta.

Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l’attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi ⁽⁴⁹⁾. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

⁴⁸ Vedasi § 4.

⁴⁹ La denuncia è obbligatoria e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali nei casi previsti dalla legge penale e dalle leggi speciali penali. Vedasi *rectius infra* § 6.5.

6.4. La responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori ⁽⁵⁰⁾. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione ⁽⁵¹⁾.

Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale ⁽⁵²⁾, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri ⁽⁵³⁾.

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto ⁽⁵⁴⁾.

⁵⁰ Art. 2048, c. 1, c.c.

⁵¹ Art. 147 c.c., rubricato "doveri verso i figli".

Così Cassazione Civile, ordinanza 19 settembre 2019, n. 22541.

⁵² Ex art. 2 c.c., il minore non è capace di agire.

⁵³ Ex art. 2043 c.c., qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

⁵⁴ Ex art. 2048, c. 3, c.c., la presunzione di colpevolezza è pertanto *juris tantum*.

Molto rigorosa è la prova richiesta ai genitori e tutori per sottrarsi a detta responsabilità, dovendo essi "provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto". Così Cassazione Civile, sentenza 20 gennaio 2005, n. 1148.

6.5. La responsabilità del personale scolastico

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza⁽⁵⁵⁾. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto⁽⁵⁶⁾.

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione⁽⁵⁷⁾.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto*⁽⁵⁸⁾ adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio⁽⁵⁹⁾. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal

⁵⁵ Art. 2048 c.c.

⁵⁶ Art. 2048, c. 3, c.c. La presunzione di responsabilità in capo al personale scolastico è, pertanto, *juris tantum*.

⁵⁷ *Ex multis*, Cassazione Civile, sentenza 13 settembre 1996, n. 8263.

⁵⁸ Per consolidata giurisprudenza civile di merito è sanzionabile la scuola che omette lo svolgimento di misure preventive a tutela del minore vittima di bullismo, ritardando l'intervento successivamente all'atto introduttivo del ricorso al giudice. La mancata adozione di misure adeguate e tempestive a salvaguardia dell'incolumità biologica e morale della vittima espone, pertanto, la scuola a risarcire i danni non patrimoniali patiti dallo studente danneggiato. Vedasi da ultimo Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza 24 luglio 2024, n. 985.

⁵⁹ Art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71.

bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali ⁽⁹⁶⁾ e incaricati di pubblico servizio ⁽⁶⁰⁾, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito ⁽⁶¹⁾. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa ⁽⁶²⁾. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa ⁽⁶³⁾.

⁹⁶ L'art. 357, c. 1, c.p. dispone che, agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti, come disposto dall'art. 357, c. 2, c.p., è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Gli insegnanti sono pubblici ufficiali per costante giurisprudenza della Suprema Corte. Tale *status* non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. *Ex multis*, Cassazione Penale, sentenze

⁶⁰ Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Ex tabella "A" C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, il collaboratore scolastico, oltre a prestazioni di carattere meramente materiali, svolge anche mansioni di accoglienza, vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali; presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Nei limiti di queste incombenze, compete ai collaboratori scolastici la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Così Cassazione Penale, sentenza 4 giugno 2014, n. 23352.

⁶¹ Art. 331 c.p.c., rubricato "denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio".

⁶² Art. 361 c.p., rubricato "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

⁶³ Art. 362 c.p., rubricato "omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio".

5 febbraio 1991, n. 6587, 15 dicembre 1993, n. 4033, 6 febbraio 2008, n. 12419, e 3 aprile 2014, n. 15367.

Al pari del dirigente scolastico, del direttore dei servizi generali e amministrativi, e del docente, anche l'assistente amministrativo è un pubblico ufficiale.

§ 7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto
- cura la formazione del personale scolastico tutto
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Commissario Straordinario
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo" ⁽⁶⁴⁾
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio

⁶⁴ Vedasi *infra* § 12.

- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

Il team antibullismo si articola in due settori, dedicati rispettivamente alle scuole del I e del II ciclo.

E' costituito da:

Per entrambi i settori:

- ❖ dal dirigente scolastico
- ❖ dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- ❖ dall'animatore digitale

Per il Settore I ciclo:

- ❖ dal Docente interno con specifica laurea magistrale in psicologia (titolo magistrale) o dal consulente psico-pedagogico dello sportello di ascolto dell'Istituto scolastico;
- ❖ n. 2 studenti rappresentati (n. 1 Sede Sc. Second I Grado di Acquapendente; n. 1 Sede Sc. Second. I Grado di Grotte di Castro/San Lorenzo Nuovo);
- ❖ n. 2 rappresentanti dei genitori che abbiano ottenuto nelle Elezioni degli organi collegiali di Istituto il numero più elevato di voti (n. 1 Sedi Acquapendente; n. 1 Sede Grotte di Castro/San Lorenzo Nuovo).

(nell'eventuale parità di voti, il genitore dell'anno di corso inferiore)

Per il Settore II ciclo:

- ❖ dal Docente interno con specifica laurea magistrale in psicologia (titolo magistrale) o dal consulente psico-pedagogico dello sportello di ascolto dell'Istituto scolastico;
- ❖ n. 2 studenti rappresentati (n. 1 Percorsi liceali; n. 1 Percorsi tecnici);
- ❖ n. 2 rappresentanti dei genitori che abbiano ottenuto nelle Elezioni degli organi collegiali di Istituto il numero più elevato di voti (n. 1 Percorsi liceali; n. 1 Percorsi tecnici di Castro/San Lorenzo Nuovo).

(nell'eventuale parità di voti, il genitore dell'anno di corso inferiore)

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i

più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale ⁽⁶⁵⁾, la prevenzione secondaria o selettiva ⁽¹⁰³⁾ e, infine, la prevenzione terziaria o indicata ⁽⁶⁶⁾. Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito da:

- ❖ il dirigente scolastico
- ❖ il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- ❖ il docente della scuola con laurea magistrale in psicologia o nell'eventualità il counselor dello sportello di ascolto

Anche in questo caso il team per l'emergenza si articola in due settori, corrispondenti al I e II Ciclo. Il Dirigente scolastico e i Referente scolastico sono presenti in entrambe le articolazioni; il docente con laurea in psicologia o counselor del I ciclo presenziano alle riunioni del II ciclo e viceversa.

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
 - i servizi sanitari territoriali
 - i servizi sociali
 - la Polizia postale
 - i Carabinieri
 - i servizi sociali
- le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie

- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

⁶⁵ Vedasi *infra* § 7.1. ¹⁰³

Vedasi *infra* § 7.2.

⁶⁶ Vedasi *infra* § 7.3.

8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

§ 8.1. La prevenzione primaria

La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Inoltre per captare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette “cassette con il nodo blu” – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti *ad hoc*, per il tramite dei docenti curricolari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l'istituzione della “giornata del rispetto” (⁶⁷), quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione (⁶⁸)
- la partecipazione alla “giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” (⁶⁹)

⁶⁷ L'istituzione di tale ricorrenza, in data 20 gennaio, è stata prevista dall'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70.

⁶⁸ Secondo quanto stabilito dallo stesso art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, la scuola, nell'ambito della propria autonomia, nella settimana che precede la “giornata del rispetto” può riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza medesima.

⁶⁹ “La giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” si celebra il 7 febbraio di ogni anno.

- l'incontro con la Polizia postale
- la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti
- il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo", per il tramite dei docenti curricolari di scienze giuridiche ed economiche; l'estensione del percorso didattico di Educazione Civica "Lotta al bullismo e cyberbullismo" a tutte le Classi III diurne e a tutte le Classi dove siano manifeste criticità, per il tramite dei docenti curricolari di scienze giuridiche ed economiche.

8.2. La prevenzione secondaria

Detta giornata è stata istituita nel 2017 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà
- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

8.3. La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici edittali penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto “recupero anticipato dello studente”.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima
- comunicazione al dirigente scolastico
- comunicazione al referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo
- comunicazione allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola
- comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all’argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l’intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla “giornata del rispetto”
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

9. Le sanzioni disciplinari scolastiche

Si rammenta che la Costituzione italiana, dopo avere affermato il principio di personalità della pena ⁽¹⁰⁸⁾, stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo ⁽¹⁰⁹⁾.

La medesima Costituzione statuisce, inoltre, il principio di riserva di legge penale ⁽¹¹⁰⁾, ai sensi e per gli effetti del quale solo la legge o altro atto normativo a questa equiparato può determinare reati e pene; e il principio di legalità ⁽¹¹¹⁾, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

L'art. 1, c.p., conferma immediatamente quest'ultimo principio ⁽¹¹²⁾.

Lo stesso codice penale afferma il principio di irretroattività della legge ⁽¹¹³⁾ e il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo ⁽¹¹⁴⁾.

Ed inoltre il principio di obbligatorietà della legge penale ⁽⁷⁰⁾, di presunzione di conoscenza della legge penale ⁽⁷¹⁾, della riserva di codice ⁽⁷²⁾ e di proporzionalità della pena ⁽⁷³⁾. Mentre il principio di tassatività, secondo cui sul legislatore grave l'obbligo e l'onere di formulare norme penali chiare precise ed incondizionate, è di origine dottrina ⁷⁴.

È noto che l'art. 4, statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ⁽⁷⁵⁾, stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti,

⁷⁰ Ex art. 3 c.p., la pena, una volta minacciata per un determinato fatto, deve essere sempre applicata all'autore del violazione.

⁷¹ Ex art. 5 c.p., nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Ignorantia legis non excusat.

⁷² Ex art. 3-bis c.p., nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

⁷³ Il principio di proporzionalità della pena si desume dal combinato disposto dell'art. 27, c. 3, Cost. e degli artt. 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 132 c.p.

⁷⁴ Ex multis, P. Emanuele e R. Pezzano, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, p. 23 e ss., Edizioni Simone, 2024.

⁷⁵ Detto statuto è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

rinviano ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni.

¹⁰⁸ Art. 27 Cost., c. 1. ¹⁰⁹

Art. 27 Cost., c. 3. ¹¹⁰

Art. 23 Cost.

¹¹¹ Art. 25 Cost., c. 2.

¹¹² Ex art. 1 c.p., nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Nullum crimen, nulla poena sine lege.

¹¹³ Ex art. 1, c. 1, c.p., nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

¹¹⁴ Ex art. 1, c. 4, c.p., se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Trattasi del noto principio del *favor libertatis*.

Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona (⁷⁶) in tutte le sue dimensioni, il succitato art. 4 statuisce, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento *supra* richiamati, quanto segue:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- la responsabilità disciplinare è personale
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

⁷⁶ L'art. 1, c. 1, statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, definisce la scuola luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. L'art. 1, c. 2, statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, statuisce che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte sotto riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente regolamento di disciplina d'istituto.

| Infrazione | Condotta | Sanzione | Organo competente |
|--|---|--|---|
| Utilizzo non autorizzato del cellulare | L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi | Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare. | Docente |
| | L'alunno utilizza il cellulare | Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare e sospensione di 2 giorni. | Docente C.d.C. |
| | L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta | Nota disciplinare e sospensione di 2 giorni | Docente C.d.C. |
| Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici | L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni | Docente C.d.C. |
| | L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio | | |
| Bullismo fisico | Aggressione fisica | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo verbale | Aggressione verbale | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo relazionale | Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo sessuale | Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo discriminatorio | Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Harassment | Aggressione verbale one-to-one o in rete | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e bullismo e sospensione di 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Flaming</i> | Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i> | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Cyberstalking</i> | Atti persecutori in rete | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Denigration</i> | Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di rete | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Impersonation</i> | Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche | Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi ,nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Outing and trichery</i> | Propagazione di confidenze altrui attraverso la rete | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| <i>Exclusion</i> | Esclusione o espulsione da un gruppo o in rete | Nota disciplinare da 2 a 5 giorni. | Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |

§ 10. Alcuni dati statistici generali

Il 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso i dati del monitoraggio della "piattaforma Elisa" riferiti all'Anno Scolastico 2022/2023.

Al monitoraggio hanno preso parte 185.063 studenti e studentesse da 699 istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado (circa il 23% delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado del Paese) e 44.070 docenti afferenti a 1.909 istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado (circa il 22% di tutte le istituzioni scolastiche statali italiane).

Gli episodi di prepotenza tra pari continuano a coinvolgere un numero considerevole di studenti e studentesse, soprattutto nelle modalità "faccia a faccia". Invero, il 26,9% degli studenti e delle studentesse (21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo, mentre il 17,5% dei partecipanti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7% in modo occasionale e 2,8% in modo sistematico).

Per quanto riguarda gli atti di cyberbullismo, invece, l'8% (6,5% in modo occasionale e 1,5% in modo sistematico) degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2% (5,8% in modo occasionale e 1,4% in modo sistematico) ha riportato di aver preso parte attivamente a episodi del genere.

Dal confronto tra i dati relativi agli ultimi tre anni scolastici, i casi di bullismo e cyberbullismo appaiono piuttosto stabili nel tempo. Rileva, invece, un lieve aumento delle forme sistematiche e una lieve diminuzione delle forme occasionali.

Rileva, ancora, la forbice tra ciò che viene denunciato dagli studenti e dalle studentesse e ciò che viene percepito dai docenti: nelle scuole secondarie di secondo grado, infatti, i docenti hanno stimato che sia coinvolto nei fenomeni circa il 6% della popolazione studentesca, un dato lontano da quello riportato dagli allievi.

(Delibere n. 18 e 22 del 16.05.2025 e n. 26 del 20.05.2025)

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Luciana Billi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

